

LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

I problemi del sistema vigente

Lo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP) non ha avuto diffusione su tutto il territorio nazionale e non ha sostituito interamente la procedura tradizionale cartacea, per i seguenti motivi:

- 1) i Comuni, soprattutto quelli piccoli, non sono adeguatamente informatizzati;
- 2) non vi è certezza sui tempi e sugli atti conclusivi dei procedimenti, **anche in caso di procedure vincolate per la P.A. (dia o silenzio assenso)**;
- 3) non c'è collegamento tra la fase di nascita dell'impresa (Registro Imprese) e le fasi successive (inizio attività);
- 4) manca una definizione - almeno a livello regionale - del "portafoglio essenziale" dei servizi erogati, e ciò ha fatto sì che si siano creati, nella realtà dei fatti, tanti "sportelli unici", spesso costituiti solo per la gestione di alcuni procedimenti.

Soluzioni adottate con il regolamento SUAP ai sensi dell'art. 38 d.l. 112 del 2008

1) UN MODELLO INTERAMENTE INFORMATIZZATO

Il regolamento SUAP semplifica e informatizza i procedimenti amministrativi esistenti, rendendo davvero automatico, tramite la tecnologia, quello che oggi le leggi affermano essere automatico, ma in realtà non lo è.

La trasmissione di atti ad altre amministrazioni; la risposta espressa al privato, sono tutti passaggi che diventano automatici e immediati con il nuovo SUAP, evitando i "tempi morti" della burocrazia.

2) IL RICORSO AL SISTEMA INFORMATICO DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Questa massiccia informatizzazione non solo è resa obbligatoria, ma si realizza a costo zero, perché richiede strutture minime e, comunque, si avvale di infrastrutture e reti esistenti e ben funzionanti (facenti capo al sistema informatico delle Camere di commercio)

Difatti:

- il SUAP comunale deve operare esclusivamente in modalità telematica, anche per quanto attiene ai pagamenti. Chi ha già investito in tecnologia non è penalizzato (è prevista la possibilità di utilizzare SPC e “accordi di servizio” per automatizzare ulteriormente i procedimenti tra Enti), mentre per chi deve ancora partire, gli investimenti in tecnologia richiesti sono minimi (PC, linea ADSL, casella PEC, applicazione di verifica firma digitale e marcatura temporale, dispositivo di firma digitale con lettore);
- se il comune non opera neppure questa minima informatizzazione, è obbligato ad avvalersi dell’infrastruttura già esistente delle Camere di commercio italiane, che, negli anni, ha dato ottima prova con la riforma del Registro delle imprese, interamente informatizzato. Si prevede che le Camere di Commercio possano sopperire alle carenze informatiche, anche parziali, dei comuni (ad esempio, se lo sportello telematico presso un comune può fare tutto tranne il pagamento dei tributi, a questo unico adempimento provvede il sistema informativo delle camere di commercio; inoltre i comuni possono consultare altre banche dati pubbliche tramite il portale, che è già collegato al Sistema Pubblico di Connettività);
- nell’ottica del risparmio si “riuserà”, opportunamente modificato, il portale “impresa.gov” che sarà ribattezzato “impresainungiorno.gov”.

3) IL RACCORDO TRA IL SUAP E LA COMUNICAZIONE UNICA

La completa informatizzazione consentirà finalmente di unificare le due fasi oggi separate necessarie per l’avvio di un’impresa: l’iscrizione nel registro imprese e l’autorizzazione all’inizio dell’attività.

L’unificazione dei processi in capo allo stesso sistema informativo camerale crea una sinergia con l’attuale “comunicazione unica per la registrazione dell’impresa” (che già oggi consente, al momento dell’iscrizione al registro delle imprese, la contestuale iscrizione all’Agenzia per le entrate, all’INPS e all’INAIL).

Con la riforma, chi effettua la comunicazione unica potrà anche avere – senza ulteriori ritardi – le necessarie autorizzazioni dal SUAP ad avviare in concreto la propria attività.

4) LA RICEVUTA INFORMATIZZATA HA VALORE DI PROVVEDIMENTO FAVOREVOLE

Il rilascio automatico e immediato di ricevuta da parte del sistema informatico, nei casi in cui l'attività dell'amministrazione è vincolata, avrà l'efficacia di un provvedimento amministrativo favorevole, con tempi immediati ed effetti certi per il privato (ma anche per i terzi).

Laddove oggi la legge prevede una risposta automatica e vincolata da parte dell'amministrazione, e l'amministrazione resta inerte, lasciando il privato nell'incertezza, a ciò sopperisce la risposta automatica del sistema informatizzato.

Oggi infatti, anche in caso di d.i.a. e di silenzio assenso, molti operatori non hanno certezza in ordine al conseguimento del titolo autorizzatorio, in mancanza di risposta da parte della Pubblica Amministrazione, ed inoltre, in caso di attività vincolata, è necessario attendere il decorso dell'*iter* procedimentale.

Il regolamento chiarisce che al momento della presentazione della dichiarazione per via telematica vi è il contestuale ed automatico rilascio di ricevuta, e che, in caso di attività non discrezionale della p.a., la ricevuta equivale a provvedimento di accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione, senza necessità di ulteriori attività da parte dell'impresa.

Su questa ricevuta-provvedimento potranno intervenire l'amministrazione in sede di autotutela e i terzi contro interessati in sede di tutela giurisdizionale, come se si trattasse di un normale provvedimento espresso (solo che questo è rilasciato immediatamente e non dopo mesi di attesa).

5) UN VASTO AMBITO DI APPLICAZIONE: TUTTI I PROVVEDIMENTI DELLA DIRETTIVA SERVIZI

Con la riforma si dà piena attuazione alla “Direttiva servizi” n. 2006/123/CE, e all'art. 7 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

La semplificazione si applica non solo ai procedimenti dell'art. 38, ma anche a tutti quelli previsti dalla direttiva-servizi e a tutte le comunicazioni e dichiarazioni che a vario titolo vanno inviate al SUAP.

6) LA SALVAGUARDIA DI AUTONOMIA REGIONALE E INTERESSI PROTETTI

La riforma automatizza i processi, ma non modifica le discipline sottostanti, nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali di settore, senza ridurre il livello di tutela di interessi costituzionalmente protetti.

Inoltre, la riforma modifica solo in parte il modo di operare dei SUAP, limitando la telematica alle fasi di ricevimento delle pratiche (il *front-office*) e l'eventuale smistamento ad altre amministrazioni competenti (ASL, VV.FF., *etc.*) lasciando inalterata la modalità con la quale le pratiche sono istruite dai singoli enti (il *back-office*).

7) LE AGENZIE PER LE IMPRESE

La riforma introduce, con un secondo regolamento connesso al regolamento-SUAP, la nuova figura delle “Agenzie per le imprese”, che consentirà agli imprenditori, soprattutto ai più piccoli, di delegare alle Agenzie ogni rapporto con le amministrazioni pubbliche, e di concentrarsi sulla loro vera missione: lavorare e produrre per lo sviluppo dell’economia del Paese.

Il secondo regolamento apre la possibilità per le imprese di superare le eventuali problematiche connesse all'utilizzo esclusivo delle modalità telematiche per la presentazione della documentazione richiesta dal procedimento amministrativo.


Consente inoltre di scegliere le Agenzie che meglio erogano i servizi amministrativi di propria competenza, non stabilendo limiti al numero delle stesse, né in ambito nazionale, né in ambito regionale.

Si stabiliscono i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese di cui all'art. 38 comma 3, lett. c), e comma 4 della legge n. 133/08 ed il sistema di vigilanza sulle stesse.

Oltre ad alcuni requisiti generali e strutturali (onorabilità del personale tecnico, descrizione delle procedure) e di garanzie, sono previsti due livelli di accreditamento: uno c.d. “*light*” per le attività vincolate (DIA), che prevede il possesso di un certificato di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 vigente all'atto di presentazione dell'istanza e relativo all'erogazione degli specifici servizi di attestazione da accreditato.

Per dare immediata operatività al sistema, in attesa della certificazione, il regolamento è stata prevista la possibilità per l'Agenzia di esercitare in via

provvisoria le attività previa stipula di una polizza fidejussoria pari al 30% del valore dell'assicurativa sottoscritta.



La trasformazione della ricevuta in provvedimento (immediatamente o decorsi 30 giorni) e il valore aggiunto della dichiarazione di conformità dell'Agenzia per le Imprese.

8) LE FASI DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

La tempistica della riforma prevede tre fasi di attuazione, privilegiando l'avvio dello sportello per le procedure più semplici e più vincolate, che sono poi quelle di cui ha bisogno la stragrande maggioranza delle imprese, soprattutto le più piccole.

I. tre fasi di attuazione:

a) d.i.a. telematica facoltativa;

b) d.i.a. solo telematica in tutte le Regioni;

c) d.i.a. e procedimenti complessi telematici in tutte le Regioni;

II. le norme tecniche (nella sostanza, le modalità con cui si comunica attraverso il portale) sono allegate al regolamento con la possibilità di essere modificate mediante un decreto interministeriale.

III. una ricognizione – che varia da regione a regione – delle attività soggette a d.i.a., e successivamente di tutte le altre attività. Sulla base delle procedure vanno costruiti i relativi moduli di richiesta, in questo modo:

a) le Regioni stabiliscono la modulistica uniforme su base regionale, aggiornata per ciascun procedimento relativo al territorio di competenza;

b) il portale mette a disposizione delle Regioni gli strumenti informatici per costruire la modulistica;

c) in caso di inerzia delle Regioni, l'imprenditore utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale; in questo caso, l'amministrazione competente segnala all'impresa l'eventuale integrazione procedimentale.